

vale a dire progetti di irrigazione di piccola scala negli esercizi 2002-2003, nell'ambito del programma di lotta alla povertà.

#### **4.12. Mali**

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra l'8 settembre 2000 ed il 31 dicembre 2002, ha permesso di cancellare 32mila euro circa in crediti commerciali. Nei confronti del Mali l'Italia vantava solo crediti *de minimis* nel corso del periodo interinale, i quali non sono di norma ristrutturabili e dovrebbero essere rimborsati alle relative scadenze. La legge 209/2000 ha invece consentito di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale fornendo di conseguenza un ulteriore sollievo finanziario per il paese debitore.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze maliano ha trasmesso la lista delle iniziative che saranno finanziate dalla legge finanziaria del 2003 con il totale delle risorse ottenute dall'annullamento del debito. Tali iniziative riguardano i settori della sanità, dell'educazione, delle infrastrutture e la promozione del ruolo della donna. Ai fini di una corretta applicazione dell'Accordo, è stato richiesto alle Autorità maliane di indicare le misure di monitoraggio dei fondi resi disponibili dall'Accordo di cancellazione con l'Italia ed il quadro complessivo delle azioni da finanziare con i fondi che provengono specificamente dalla cancellazione italiana.

#### **4.13. Mauritania**

Gli Accordi di cancellazione interinale e finale, firmati il 24 ottobre 2002, hanno consentito di cancellare, rispettivamente, 85 mila euro e 228 mila euro circa, esclusivamente in crediti d'aiuto. Nei confronti della Mauritania l'Italia vantava solo crediti *de minimis*, i quali non sono di norma ristrutturabili e dovrebbero essere rimborsati alle relative scadenze. La legge 209/2000 ha invece consentito di andare oltre

quanto stabilito in sede multilaterale fornendo di conseguenza un ulteriore sollievo finanziario per il paese debitore.

Con le Autorità maritane si è convenuto di destinare le risorse finanziarie resesi disponibili a due progetti di sviluppo rurale inclusi nel programma nazionale di lotta alla povertà (CSLP-DSRP): la costruzione e riabilitazione di piccole dighe in terra e l'estensione della rete idrica in 14 località del Paese.

#### **4.14. Mozambico**

L'Accordo con il Mozambico, firmato in occasione del Vertice FAO l'11 giugno 2002, cancella il 100 per cento del debito estero mozambicano nei confronti dell'Italia, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 557,30 milioni di euro circa, pari al 12,7 per cento del totale dei crediti italiani nei confronti dei Paesi HIPC, di cui 556,47 in crediti commerciali e 828mila in crediti di aiuto. Il Mozambico rappresenta il secondo debitore assoluto nei nostri confronti.

Sulla base di quanto segnalato dal Governo mozambicano, sono state individuate 66 iniziative nei settori dell'educazione, della sanità e della giustizia sulle quali far convergere i fondi liberati con la cancellazione debitoria di tutti i donatori. Attualmente è in fase di programmazione il monitoraggio a campione dei 66 progetti finanziati. Il monitoraggio, previsto per i prossimi mesi di agosto, settembre e ottobre consisterà nel controllo della documentazione contabile e nella visita ai singoli progetti, secondo un calendario predisposto in loco d'intesa tra l'Ambasciata d'Italia e le Autorità mozambicane.

#### **4.15. Repubblica Democratica del Congo**

L'Accordo di cancellazione ai termini di Napoli, firmato il 25 aprile 2003, che riguarda gli arretrati e le scadenze tra il 1° luglio 2002 ed il 31 giugno 2005, ha permesso di cancellare 365,67 milioni di euro circa in crediti commerciali. Il restante debito è stato ristrutturato.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della RDC il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### **4.16. Senegal**

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale con il Senegal, firmato in data 25 novembre 2002, riguarda il 100 per cento del servizio del debito dovuto tra il 22 giugno 2000 ed il 31 dicembre 2003, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di circa 6 milioni di euro, di cui 869mila euro in crediti commerciali e 5,13 milioni di euro in crediti di aiuto. Si sottolinea che in base a quanto stabilito a livello multilaterale la quota di cancellazione italiana sarebbe stata di soli 730.000 dollari.

Il Governo senegalese ha informato il Ministero degli Affari Esteri dell'esistenza di un conto speciale del Tesoro sul quale il Ministero delle Finanze versa l'equivalente in valuta locale delle rate in scadenza di debito cancellato. A seguito della recente approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale senegalese della legge finanziaria di rettifica 2003, che integra il bilancio pubblico con le risorse derivanti dalle misure di annullamento del debito ottenute dal paese, le Autorità senegalesi potranno fornire il quadro complessivo delle azioni da finanziare con le risorse liberate su base annuale, indicando l'ammontare dei fondi provenienti dalla cancellazione italiana e la dettagliata descrizione dei meccanismi che verranno utilizzati per la gestione ed il monitoraggio dei suddetti fondi.

#### 4.17. Sierra Leone

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai termini di Napoli, firmato il 22 marzo 2002, riguarda complessivamente 23,7 milioni di euro circa. Si tratta unicamente di crediti commerciali in quanto il trattamento pre-HIPC prevede, per quanto riguarda i crediti d'aiuto, pari a 4,9 milioni di dollari circa, un riscadenzamento in 40 anni di cui 16 di grazia (periodo in cui vengono pagati unicamente gli interessi e non il capitale).

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'11 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° marzo 2002 ed il 30 settembre 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 11,36 milioni di euro circa, di cui 1,89 in crediti commerciali e 9,47 in crediti di aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Sierra Leone il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

#### 4.18. Tanzania

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 10 gennaio 2002, riguarda complessivamente 50,49 milioni di euro circa, di cui 42,88 in crediti commerciali e 7,61 in crediti di aiuto, sia *pre* che *post cut-off date*, tra arretrati e rate in scadenza tra il 1° aprile 2000 ed il 31 marzo 2003.

L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 18 ottobre 2002, ha permesso di cancellare ulteriori 141,21 milioni di euro circa, di cui 112,75 in crediti commerciali e 28,45 in crediti d'aiuto.

Il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione è stato presentato ed approvato nel luglio del 2002. Successivamente il Governo tanzano è tornato sulla sua

decisione. Poiché tuttavia l'argomento è stato approfondito nel corso di colloqui bilaterali, si è in attesa del progetto definitivo.

#### **4.19. Uganda**

L'Accordo bilaterale finale con l'Uganda, firmato il 17 aprile 2002, prevede la cancellazione di 142,79 milioni di euro circa, di cui 125,69 in crediti commerciali *pre cut-off date* e 17,10 in crediti d'aiuto *post cut-off date*. Tale accordo riveste per l'Italia un significato particolare poiché è il primo Accordo di cancellazione finale del debito estero con un paese HIPC dell'Africa sub-sahariana. Il nostro paese è peraltro il primo creditore dell'Uganda con una quota di oltre il 78 per cento del debito cancellato dal Club di Parigi.

Con tale Accordo l'Italia ha applicato per la prima volta l'impegno di cancellare l'intero debito estero di un paese HIPC, originato sia da crediti commerciali che di aiuto, sia esso ristrutturabile (*pre cut-off date*), sia esso, in linea di principio a livello multilaterale, non ristrutturabile (*post cut-off date*), andando ben oltre quanto stabilito dall'Iniziativa HIPC rafforzata (cancellazione del 90% ed oltre, ove necessario, del solo debito ristrutturabile).

Il Governo ugandese ha fornito indicazioni di massima circa l'utilizzo dei fondi liberati dalla cancellazione, assicurando che tutti i programmi finanziati coi fondi liberati rientravano nel *Poverty Eradication Action Plan* (PEAP). Si è in attesa di ricevere il progetto definitivo di utilizzo dei fondi.

#### **4.20. Vietnam**

L'articolo 5 della legge 209/2000 prevede che, in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, possano essere annullati, totalmente o parzialmente,

i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi colpiti da tali eventi, al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte.

E' grazie all'applicazione concreta di questa disposizione che è stato possibile completare la procedura di cancellazione debitoria nei confronti del Vietnam colpito, sul finire dell'anno 2000, da uragani e inondazioni che hanno causato ingenti danni materiali. Sono stati quindi cancellati, il 29 novembre 2002, crediti d'aiuto per un importo pari a 20,7 milioni di Euro.

In osservanza delle disposizioni della legge 209/2000 le Autorità vietnamite hanno già fatto pervenire, tramite i consueti canali diplomatici, il *progress report* sulle spese effettuate nelle aree coinvolte dagli eventi catastrofici. I contenuti del rapporto sono stati verificati da tre missioni dell'Unità Tecnica Locale e da una dell'Unità Tecnica Centrale operante presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che hanno potuto constatare la realizzazione delle opere infrastrutturali descritte e concludere con un giudizio positivo sugli effetti della cancellazione accordata dal Governo italiano.

## 5. Regole internazionali del debito estero

L'art. 7 della legge 209/2000 dispone che “il Governo propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia (C.I.G.) sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei PVS e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli”.

L'Art. 96 della Carta delle Nazioni Unite prevede da parte sua che i pareri consultivi possono essere richiesti alla C.I.G. solo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, a seguito dell'approvazione di una specifica Risoluzione in materia. I pareri non possono essere richiesti direttamente dai singoli Stati membri.

Con la precedente Relazione si è dato conto del fatto che il Ministero degli Affari Esteri, in applicazione del disposto normativo, ha avviato le procedure per mettere a punto la richiesta di parere, sollecitando preliminarmente, come consuetudine, l'appoggio dei Paesi Comunitari e dei principali partners occidentali. L'esito dei passi svolti dalle Ambasciate nelle rispettive Capitali ha tuttavia dato esito negativo e praticamente tutti i Partners interpellati hanno manifestato serie perplessità, quando non aperta contrarietà, ad una eventuale iniziativa nella direzione indicata dalla legge 209/2000. In pratica, essi hanno dichiarato di non essere interessati a sostenere in Assemblea Generale una Risoluzione - che dovrebbe essere presentata dall'Italia – per sottoporre il quesito alla C.I.G. La maggior parte di essi ha infatti ritenuto che non sarebbe opportuno coinvolgere su tematiche economiche, già trattate nelle apposite istanze finanziarie, un organismo politico quale l'Assemblea Generale, né subordinare a valutazioni giuridiche decisioni e negoziati bilaterali e multilaterali di natura economica.

Questi stessi Paesi hanno ritenuto che le misure di ristrutturazione e di cancellazione del debito pubblico dei paesi più poveri, già attivate nel quadro degli Accordi applicativi delle Intese del Club di Parigi ed iniziative come la *Heavily Indebted Poor Countries*

(HIPC), creata dal G7 di Lione nel 1996 e fortemente appoggiata dall'Italia costituiscono la strada più indicata per impostare la soluzione dei problemi posti dall'indebitamento estero.

Premesso quanto sopra, l'Italia si sarebbe trovata praticamente del tutto isolata nel promuovere una iniziativa destinata a non conseguire il consenso generale di tutti i Membri delle Nazioni Unite, condizione indispensabile per ottenere risultati concreti dall'iniziativa stessa.

## **ALLEGATO 1**

### **I paesi debitori interessati**

**Paesi HIPC**Africa (34 paesi)

Angola	Guinea Bissau	Ruanda
Benin	Kenya	Sierra Leone
Burkina Faso	Liberia	Sao Tome e Principe
Burundi	Madagascar	Senegal
Camerun	Malawi	Somalia
Ciad	Mali	Sudan
Comore	Mauritania	Tanzania
Costa d'Avorio	Mozambico	Togo
Etiopia	Niger	Uganda
Gambia	Repubblica Centrafricana	Zambia
Ghana	Repubblica del Congo	
Guinea Conakry	Repubblica Democratica del Congo	

America Latina (4 paesi)

Bolivia	Honduras
Guyana	Nicaragua

Asia (3 paesi)

Laos	Vietnam
Myanmar	

Medio Oriente (un paese)

Yemen

**Paesi *IDA-only***

Africa (3 paesi)

Capo Verde

Eritrea

Leshoto

Asia (14 paesi)

Cambogia	Afghanistan
Kiribati	Bangladesh
Isole Salomone	Bhutan
Samoa	Maldivi
Tonga	Nepal
Vanuatu	Sri Lanka
Mongolia	Timor-Est

Europa e Asia Centrale (6 paesi)

Albania	Kyrgyzstan
Armenia	Moldova
Georgia	Tajikistan

Medio Oriente (1 paese)

Gibuti

America Latina (1 paese)

Haiti

**Paesi IDA-blend**

Africa (2 paesi)

Nigeria

Zimbabwe

Asia (4 paesi)

Indonesia

India

Papua Nuova Guinea

Pakistan

Europa e Asia Centrale (4 paesi)

Azerbaijan

Uzbekistan

Bosnia-Erzegovina

Repubblica Federale di Jugoslavia

America Latina (4 paesi)

Repubblica Dominicana

St Lucia

Grenada

St Vincent